



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA**

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 11/10/2021, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4591/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "ripetizione di indebito" e vertente

TRA

MARCELLO dr. FRANCESCO titolare dell'omonima farmacia, rapp.to e difeso dagli avvocati Giuseppe Gallo e Paola Gallo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Villa di Briano alla via Calderisi n. 3 – ricorrente -

E

I.N.P.S - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. - in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Erminio Capasso e Italia De Benedictis ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, località San Benedetto – resistente-

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 6.08.2020 l'odierno ricorrente - premesso di essere titolare di un credito verso l'INPS per rimborso di contributi previdenziali indebitamente versati e poi trattenuti dall'Istituto resistente, a seguito di pignoramento presso terzi ai danni dell'ASL CE/1 effettuato da Equitalia Polis spa - per un importo pari ad euro 11.264,47 credito riconosciuto per effetto delle intervenute sentenze n. 3993/2014 e n. 288/2015, passate in giudicato, che annullavano la pretesa contributiva dell'Inps – deduceva di aver ripetutamente sollecitato l'INPS all'accredito degli importi indicati senza ottenere alcun esito.

Tanto premesso, adiva l'intestato Tribunale al fine di sentirsi accertare le somme indebitamente trattenute e per l'effetto ottenere la condanna al pagamento delle stesse da parte dell'INPS, oltre interessi, accessori e rivalutazione come per legge; vinte le spese con distrazione.

Si costituiva in giudizio il resistente INPS, ritualmente evocato, per impugnare e contestare tutte le avverse prospettazioni e chiedere il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

In via preliminare, sottolineava il difetto di legittimazione passiva dell'Inps in quanto competente per legge ad effettuare suddetto rimborso è il concessionario esattoriale, ora Agenzia delle Entrate Riscossione.

La causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche

sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorso è infondato e ve pertanto rigettato condividendosi le argomentazioni in diritto dei precedenti giurisprudenziali di merito in atti, che si richiamano, in tale sede, anche ai sensi dell'art. 118, co. 2 disp. att. c.p.c. (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, Sentenza n. 271/2020; Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro sentenza n. 5114/2018).

L'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 112/99 ha stabilito che, se le somme iscritte a ruolo pagate dal debitore sono riconosciute indebite, la qual cosa nel caso di specie non è in contestazione, l'ente creditore incarica dell'effettuazione del rimborso il concessionario, che provvede al pagamento invitando il debitore a presentarsi presso i propri sportelli per ritirare il rimborso ovvero ad indicare che intende riceverlo mediante bonifico in conto corrente bancario o postale.

Il comma 5 del medesimo articolo stabilisce che gli enti creditori diversi dallo Stato possono, con proprio provvedimento, determinare modalità di rimborso differenti da quella prevista dal comma 1.

Ebbene è proprio in forza della suddetta disposizione che l'Inps ha provveduto ad effettuare tutte le attività propedeutiche al rimborso trasmettendo la documentazione alla Equitalia di Caserta (ora Agenzia delle Entrate Riscossione) al fine di effettuare l'erogazione delle somme in favore del ricorrente ed avvertendo lo stesso contribuente dell'avviata procedura (cfr. allegati produzione telematica Inps).

Così come dal tenore testuale della comunicazione inoltrata dall'Ente impositore si evince che si faceva ben chiaro che il provvedimento di rimborso era stato trasmesso all'Agenzia, sede provinciale, la quale avrebbe poi provveduto in separata sede a comunicare tempistiche e modalità per il riaccredito.

E' vero che la legge prevede anche la possibilità che l'istituto possa provvedere in proprio al rimborso, ma non può negarsi che nel caso di specie l'istituto non si sia avvalso di tale facoltà avviando e ponendo in essere tutti gli adempimenti necessari per predisporre il rimborso da parte del concessionario.

La circolare 165/2004 conferma che per le somme direttamente incassate dal Concessionario e non riversate all'Inps, il rimborso va fatto dal Concessionario come doveva essere nel caso di specie.

Per le somme invece riscosse e riversate all'Inps il rimborso deve essere sempre effettuato dal Concessionario, con l'unica differenza che in questo ultimo caso l'Inps dovrà fornire al Concessionario la provvista contabile necessaria.

Tanto premesso, l'obbligo di restituzione non cade sull'INPS.

Per tali ragioni il ricorso va rigettato.

La novità della questione costituisce motivo per compensare le spese di lite tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il ricorso per difetto di legittimazione passiva dell'Inps
- 2) compensa le spese di lite

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 11/10/2021

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi